

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** e dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Antonella Sansoni, si è riunito il giorno 11.10.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI STEFANO BARBARA, DRAGHI ROMINA E LARDO FRANCESCA [all'epoca dei fatti tutte tesserate in qualità di calciatrici per la FC Novese Calcio Femminile] - [nota n. 11190/1044 pf17-18 GP/AA/mg del 27.7.2018].

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1044 pf17-18, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 1252/1044pf17-18/AA/GP/mg del 31 luglio 2018 i seguenti soggetti:

- Di Stefano Barbara, Draghi Romina e Lardo Francesca (all'epoca dei fatti tutte tesserate in qualità di calciatrici per la FC Novese Calcio Femminile), per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 92 delle NOIF, per essere venute meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nel rapporto conseguente al proprio tesseramento per la stagione sportiva 2017-2018 con la FCD Novese Calcio Femminile, in ragione della mancata partecipazione agli allenamenti organizzati dalla propria Società a partire dal giorno 31.01.2018 e comunque sino al 26.02.2018, ancorché informalmente destinatarie di un provvedimento disciplinare di estromissione dalla rosa della prima squadra comunicato in data 31.01.2018, nonostante formali convocazioni inviate dalla Società di appartenenza in data 12.02.2018 e 26.02.2018, cui non ha fatto seguito idonea giustificazione di legittimo impedimento.

Le memorie difensive

É pervenuta nei termini memoria difensiva da parte dell'Avv. Priscilla Palombi che, in nome e per conto della deferite Di Stefano Barbara, Draghi Romina e Lardo Francesca ha sostenuto l'improcedibilità del deferimento per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 32 *ter* del CGS, ritenuti perentori.

Nel merito ha eccepito la buona fede nell'operato delle proprie assistite, le quali hanno ritenuto di non rispondere alle convocazioni della Società in quanto in data 31 gennaio 2018 erano state messe fuori rosa con provvedimento verbale.

Il dibattimento

All'udienza tenutasi in data 11 ottobre 2018, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento dell'atto di deferimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) giornate di qualifica ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali, per Di Stefano Barbara, Draghi Romina e Lardo Francesca.

La difesa ha insistito per il rigetto del deferimento.

I motivi della decisione

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità alla luce del pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI a Sezioni Unite 25/2017 del 7 aprile 2017 che ha ritenuto ordinatori, salvo alcune eccezioni non riferibili alla fattispecie in questione, i termini del CGS FIGC.

Nel merito, alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato, giacché il chiaro disposto dell'art. 92 delle NOIF FIGC prevede che i giocatori siano tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dalle Società di appartenenza. Tale principio non ammette deroga alcuna, a maggior ragione in assenza di alcun provvedimento formale con il quale le deferite sono state messe fuori rosa.

Pertanto si appalesa violativo delle disposizioni contestate in deferimento il comportamento tenuto dalle stesse, in assenza di alcuna causa giustificativa.

Il Collegio tuttavia, anche alla luce delle circostanze di fatto opportunamente evidenziate dalla difesa, ritiene congruo, infliggere alle calciatrici la sanzione della squalifica di una giornata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto irroga la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali per ciascuna delle calciatrici Di Stefano Barbara, Draghi Romina e Lardo Francesca.

(32) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTODARO CARMINE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società FC Isola Capo Rizzuto), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO - (nota n. 1252/1046 pf17-18 AA/GP/mg del 31.7.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1046 pf17-18, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.1252/1046pf17-18/AA/GP/mg del 31 luglio 2018 i seguenti soggetti:

- Cristodaro Carmine, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società FC Isola Capo Rizzuto, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con il calciatore Matteo Ciro Macagnone per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale;

- la Società FC Isola Capo Rizzuto, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Le memorie difensive

É pervenuta nei termini memoria difensiva da parte dell'Avv. Elio Manica che, in nome e per conto dei deferiti ha sostenuto l'improcedibilità del deferimento per il decorso dei sessanta giorni per lo svolgimento delle indagini previsto dall'art. 32 *quinques* del CGS FIGC, nonché per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 32 *ter* del CGS, ritenuti perentori.

Sotto altro profilo ha eccepito la circostanza che la Comunicazione di chiusura indagini non è mai stata notificata ai deferiti.

Nel merito ha eccepito la buona fede nell'operato del Sig. Cristodaro, in quanto aveva ritenuto risolto il contratto con il Sig. Macagnone che aveva abbandonato la squadra di sua iniziativa, non presentandosi neanche agli allenamenti, anche in ragione della poca esperienza in materia della Società, di recentissima costituzione

Il dibattimento

All'udienza tenutasi in data 11 ottobre 2018, il rappresentante della Procura Federale ha depositato copia delle ricevute attestanti la corretta avvenuta notifica della CCI alla PEC della Società e, dopo aver insistito nell'accoglimento del deferimento, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Cristodaro Carmine;
- ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico della Società FC Isola Capo Rizzuto.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali, per il tramite dell'Avv. Elio Manica, hanno fatto pervenire una comunicazione a mezzo PEC, con la quale hanno rappresentato l'impossibilità a comparire per un impedimento improvviso e impreveduto, riportandosi comunque alla memoria difensiva ritualmente depositata.

I motivi della decisione

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità alla luce del pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI a sezioni unite 25/2017 del 7 aprile 2017 che ha ritenuto ordinatori, salvo alcune eccezioni non riferibili alla fattispecie in questione, i termini del CGS FIGC.

Con riferimento, invece, alla durata delle indagini, deve sottolinearsi che la sola sanzione correlata al mancato rispetto del termine di sessanta giorni per l'espletamento delle indagini è l'inutilizzabilità degli atti acquisiti successivamente.

Nel caso di specie il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti in data 22 marzo 2018 e gli atti posti a base del deferimento risultano tutti acquisiti entro la data del 21 maggio 2018 (come emerge dall'atto di contestazione formulato dalla Procura Federale).

Nel merito, alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato, giacché il chiaro disposto dell'art. 94 *ter* delle NOIF FIGC non ammette deroga alcuna, né le circostanze addotte dalla difesa può essere ritenuta una valida esimente.

Invero appare dimostrato *per tabulas* l'inadempimento contestato nell'atto di deferimento, vale a dire il mancato deposito nei termini dell'accordo economico intercorso con il Macagnone.

Il Collegio, tuttavia, anche alla luce di quanto sostenuto dalla difesa dei deferiti, ritiene congruo infliggere al Sig. Carmine Cristodaro la sanzione della inibizione per la durata di mesi 1 (uno) ed alla Società la sanzione dell'ammenda pari ad € 200,00 (Euro duecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Cristodaro Carmine;
- ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00) per la Società FC Isola Capo Rizzuto.

[36] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUARINO RICCARDO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Napoli Femminile), SOCIETÀ ASD NAPOLI FEMMINILE - (nota n. 1263/1231 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1231 pf17-18, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.1263/1231pf17-18/GP/Aa/mg del 31 luglio 2018 i seguenti soggetti:

- Guarino Riccardo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Napoli Femminile, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 3 calciatrici (Cicarelli Carmela, Ragone Clelia, Spagnuolo Flavia) per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale;
- la Società ASD Napoli Femminile, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il dibattimento

All'udienza tenutasi in data 11 ottobre 2018, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver insistito nell'accoglimento del deferimento, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Guarino Riccardo, inibizione di mesi 3 (tre);
- per la Società ASD Napoli Femminile, l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

È intervenuto l'Avv. Riccardo Guarino in rappresentanza di se stesso e dell'ASD Napoli Femminile, ribadendo la piena buona fede del proprio operato, giacché il mancato deposito è ascrivibile a mera dimenticanza in ragione del fatto che le calciatrici non hanno svolto alcuna attività agonistica.

I motivi della decisione

Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato, giacché il chiaro disposto dell'art.94 ter delle NOIF non ammette deroga alcuna, né la circostanza addotta dalla difesa può essere ritenuta una valida esimente.

Invero appare dimostrato *per tabulas* l'inadempimento contestato nell'atto di deferimento, vale a dire il mancato deposito nei termini degli accordi economici sopra meglio indicati.

Il Collegio ritiene, tuttavia, proprio alla luce della evidenziata buona fede e del fatto che la Società non risulta essere mai incorsa in sanzioni similari, congruo infliggere al Guarino Riccardo la

sanzione della inibizione per la durata di mesi 1(uno) ed alla Società la sanzione dell'ammenda pari ad € 200,00 (Euro duecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto irroga le seguenti sanzioni:

- per Guarino Riccardo, inibizione di mesi 1 (uno);
- per la Società ASD Napoli Femminile, l'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

[31] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSDSRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 1258/1095 pf17-18 GP/AA/MG del 31.7.2018).

Il deferimento

Con provvedimento n. 1258/1095 pf17-18 GP/AA/MG del 31.7.2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Sdanga Antonio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri Mauro De Rita, Claudio Gentile e Fabio Loliva, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 67/Cae/2017-18, 71/Cae/2017-18 e 68/Cae/2017-18 del 1.02.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce;
- la Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il Signor Sdanga Antonio e la SSDSRL Manfredonia Calcio, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza del 11 ottobre 2018, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento e ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Sdanga Antonio la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) e per la SSDSRL Manfredonia Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 1.700.00 (Euro millesettecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. Sdanga Antonio, nella suddetta qualità, violando l'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto ai calciatori Sigg.ri Mauro De Rita, Claudio Gentile e Fabio Loliva, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici

della LND con decisioni prot. 67/Cae/2017-18, 71/Cae/2017-18 e 68/Cae/2017-18 del 1.02.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce; I fatti sono stati comprovati e le responsabilità accertate all'esito dell'esame della documentazione in atti.

Alla responsabilità del Sig. Sdanga Antonio consegue quella diretta, ex art. 4, comma 1 CGS della Società SSD SRL Manfredonia Calcio.

Il dispositivo

Il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Sdanga Antonio, inibizione di mesi 8 (otto);
- alla Società SSD SRL Manfredonia Calcio, penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all'ammenda di € 1.700,00 (Euro millesettecento/00).

[34] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BADIN EROS (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Football Milan Ladies), SOCIETÀ SSD FOOTBALL MILAN LADIES - (nota n. 1256/1264 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 31 luglio 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Badin Eros, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Football Milan Ladies, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra Serena Labanca, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 93/CAE/2017-18 del 6/03/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- la Società SSD Football Milan Ladies, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Le memorie difensive

I deferiti hanno fatto pervenire una memoria congiunta con la quale, evidenziano:

- la sussistenza del rapporto con la calciatrice Serena Labanca, interrotto a causa di un diverbio con l'allenatore;
- la mancata restituzione da parte della calciatrice del materiale sportivo fornito in dotazione il cui valore complessivo è pari ad € 300,00 (Euro trecento/00);
- che la deferita avrebbe trattenuto l'importo di € 350,00 "a titolo di compensazione";
- la Società SSD Football Milan Ladies, "a poco più di un solo mese dalla scadenza del termine", "provvedeva a bonificare sul conto corrente della calciatrice Serena Labanca l'intera somma di € 350,00";
- la Società deferita, nel segnalare la tenuità dei fatti contestati, il breve lasso di tempo tra la scadenza del termine e quello del pagamento, la mala fede della calciatrice, il proprio spirito

collaborativo e l'assenza di recidiva, sottolinea di aver ottemperato al pagamento dell'importo dovuto alla Labanca;

- concludono chiedendo in via principale e nel merito di dichiarare non responsabili i deferiti degli illeciti contestati, in via subordinata l'applicazione di una sanzione determinata nei minimi edittali, e in ogni caso di evitare la applicazione della sanzione della penalizzazione;

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Eros Badin e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della SSD Football Milan Ladies.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alle argomentazioni difensive esposte nella memoria ritualmente depositata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Il deferimento è fondato.

Come documentalmente dimostrato e confermato nella memoria difensiva depositata dai deferiti, la Società SSD Football Milan Ladies, violando l'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto alla calciatrice, Sig.ra Serena Labanca, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 93/CAE/2017-18 del 6/03/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

Non possono trovare accoglimento le difese esposte dai deferiti.

In particolare la disciplina civilistica della compensazione impedisce la sua applicazione al caso di specie, non sussistendo i requisiti minimi imposti dalla legge.

Del pari ininfluenza, in ordine alla contestazione mossa, appaiono le considerazioni espresse dai deferiti in relazione al rapporto tra il sodalizio sportivo e la calciatrice Labanca.

Risultano pertanto comprovati i fatti contestati dalla Procura Federale nonché accertate le relative responsabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni determinate nei minimi edittali.

All'inadempimento del Sig. Badin Eros consegue la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 CGS della Società SSD Football Milan Ladies.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, inibisce il Sig. Badin Eros, nella qualità, per mesi 6 (sei) ed infligge alla SSD Football Milan Ladies la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dalla Dott.ssa Licia Grassucci **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**

e dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Antonella Sansoni, si è riunito il giorno 11.10.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENTILE ANGELO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Acireale), SOCIETÀ ASD ACIREALE - (nota n. 1254/1265 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Il deferimento

Con atto del 31/7/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Gentile Angelo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Acireale, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver parzialmente corrisposto all'allenatore, Sig. Gianluca Mancuso, le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo dell'8.2.2018 (Vertenza 97/78), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- la Società ASD Acireale, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante come sopra descritto.

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All'udienza dell'11.10.2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Gentile Angelo l'inibizione di mesi 6 (sei); per la Società ASD Acireale, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Con esposto del 13.4.2018, il Sig. Gianluca Mancuso segnalava alla Procura Federale che della somma di € 2.803,00 disposta dal Collegio Arbitrale con lodo dell'8.2.2018, la Società ASD Acireale corrispondeva all'interessato soltanto una parte.

In effetti, con lodo dell'8.2.2018, pubblicata con C.U. n. 1 del 12.2.2018, il Collegio Arbitrale condannava la ASD Acireale al pagamento della somma di € 2.803,00, in favore dell'allenatore Sig. Gianluca Mancuso. Agli atti, invece, risultano corrisposti dalla Società € 1.906,45 e non anche la restante somma di € 893,55.

Tenuto conto che di tale omissione rispondono disciplinarmente la Società e il suo Presidente, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Visti gli artt. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e 8, commi 9 e 10, CGS, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Gentile Angelo;

- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società ASD Acireale.

[35] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L'AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 1262/1229 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Il deferimento

Con atto del 31/7/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Miani David, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Morgia Massimo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 C.A. del 8.2.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All'udienza dell'11.10.2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Miani David, l'inibizione di mesi 6 (sei); per la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Con nota del 28 marzo 2018, la Lega Nazionale Dilettanti ha trasmesso alla Procura Federale la decisione dell'8.2.2018, con la quale il Collegio Arbitrale ha condannato L'Aquila Calcio 1927 Srl al pagamento della somma di 4.010,00 in favore dell'allenatore Massimo Morgia, ma non ha indicato il motivo di detta trasmissione.

Invero, con la menzionata pronuncia dell'8 febbraio il Collegio Arbitrale ha condannato la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl al pagamento della somma di 4.010,00 in favore dell'allenatore Massimo Morgia, oltre ad € 10,00 quale interesse equitativamente calcolato ed ha disposto, altresì, di inviare gli atti alla Procura Federale per avere le parti in questione pattuito la corresponsione di un premio di € 10.000,00 in caso di vittoria di campionato.

A fronte di tale duplice disposizione, come detto, con la menzionata nota del 28 marzo 2018, la LND non specifica se rimette la decisione in questione perché ha acquisito la notizia che la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl non ha ottemperato alla condanna di pagamento ovvero perché in esecuzione della seconda disposizione riguardante la pattuizione relativa al premio di vittoria di campionato.

Atteso che il presente deferimento si basa sulla contestazione del mancato pagamento da parte della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl delle somme disposte dal Collegio Arbitrale in favore del Sig. Massimo Morgia e che dagli atti del presente procedimento non risulta alcuna prova al riguardo, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Dispone l'acquisizione a cura della Procura Federale delle prove circa il comportamento contestato di omesso pagamento ai sensi degli artt. 94 *ter*, comma 11, delle NOIF e 8, commi 9 e 10, CGS, al Sig. Miani David, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl e alla medesima Società L'Aquila Calcio 1927 Srl.

Con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Pubblicato in Roma il 17 ottobre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini